

STATUTO

**PALMISANO CALIANDRO E
ASSOCIATI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CRISPIANO TA VIA MARTINA
FRANCA 76/A

Numero REA: TA - 173926

Codice fiscale: 02846200737

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Rep.n.68518

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "**PALMISANO CALIANDRO E ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**".

1.2 La società ha sede nel Comune di Crispiano (TÀ), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo

	il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e regolata dai principi della mutualità; pertanto, senza finalità di lucro, si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione dall'attività lavorativa dei soci, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La società in particolare si prefigge gli scopi propri della "cooperativa sociale" ai sensi della L. 381/1991 e più precisamente persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento delle attività infra elencate, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	I soci instaurano con la società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	

	legge, disciplinato da apposito regolamento, ai	
	sensi della Legge n. 142/2001.	
	Art. 4 (Oggetto)	
	La Cooperativa si propone di realizzare e di orga-	
	nizzare un'attività imprenditoriale che persegua,	
	mediante la solidale partecipazione di tutto il	
	gruppo sociale cui essa fa riferimento, i seguenti	
	scopi:	
	- la creazione, l'organizzazione e la gestione di	
	una struttura operativa in grado di erogare tutti	
	i servizi inerenti le attività, procedure e forma-	
	lità riguardanti gli adempimenti civilistici, fi-	
	scali, amministrativi, gestionali e contabili in	
	favore di aziende, enti, società, professionisti e	
	privati;	
	- la prestazione di servizi di analisi, rilevazio-	
	ne, raccolta, classificazione, controllo, verifica	
	ed elaborazione dei dati contabili, fiscali e del	
	personale, purché non riservati a favore di parti-	
	colari soggetti;	
	- l'amministrazione di stabili e condominii; la	
	prestazione di recapito postale, recapito privato	
	e ufficio virtuale; i servizi di domiciliazione di	
	segreteria e di banche dati; l'archiviazione otti-	
	ca ed elettronica dei documenti;	

	- le rilevazioni statistiche e le ricerche di mer-	
	cato; l'organizzazione di congressi, riunioni, con-	
	ferenze, dibattiti, meeting, convegni e ogni altra	
	attività connessa; la ricerca, selezione, pianifi-	
	cazione e formazione del personale, per ogni setto-	
	re e genere di attività;	
	- la programmazione, lo sviluppo e l'implementazio-	
	ne di sistemi informatici e informativi con produ-	
	zione di pacchetti applicativi e relativa commer-	
	cializzazione e assistenza sotto qualsiasi forma;	
	l'installazione e la manutenzione di software e	
	hardware;	
	- il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di	
	macchine, accessori e attrezzature elettromeccani-	
	che ed elettroniche, apparecchiature per ufficio,	
	informatica, telefonia, software, mobili e arredi	
	per l'ufficio; la realizzazione e gestione di siti	
	internet;	
	- la consulenza e l'assistenza in campo economico	
	-finanziario, con specifico riguardo ai rapporti	
	fra Banca e azienda, con riferimento al trattato	
	internazionale denominato "Basilea 2", nonché la	
	progettazione economico-finanziaria, la creazione	
	e gestione di network tra piccoli e medi operatori	
	al fine di sviluppare la cosiddetta "impresa a re-	

	te" nell'ambito della disciplina dei distretti pro-	
	duttivi;	
	- l'attività di mediazione creditizia e assicurati-	
	va, intesa come quell'attività diretta a porre in	
	relazione, anche attraverso attività di consulen-	
	za, Banche, compagnie di assicurazione o interme-	
	diari finanziari con la potenziale clientela, al	
	fine della concessione di finanziamenti e servizi	
	sotto qualsiasi forma;	
	- l'attività di consulenza finanziaria, e ciò sia	
	in maniera strumentale all'attività di mediazione	
	creditizia di cui sopra che in modalità autonoma	
	da questa, anche finalizzata alla fornitura di ser-	
	vizi e all'assistenza per la ricerca e l'ottenimen-	
	to di fonti di sovvenzionamento, finanziamento,	
	contribuzione o mutui di qualsiasi genere o natu-	
	ra, con attenzione alla legislazione vigente regio-	
	nale, nazionale o sopranazionale a favore di impre-	
	se, privati ed enti di qualsiasi genere;	
	- la creazione di un centro studi e servizi forma-	
	tivi a supporto delle attività di impresa, con ac-	
	creditamento presso Enti Pubblici, Regioni, Fondi	
	interprofessionali; l'organizzazione e la realizza-	
	zione di corsi tecnici, di formazione, qualifica-	
	zione, riqualificazione, aggiornamento e perfezio-	

	namento professionale in tutti i campi e settori	
	di attività;	
	- l'acquisto, vendita, permuta, affitto, noleggio	
	e gestione, per conto proprio o di terzi, di beni	
	mobili, anche iscritti in pubblici registri, e di	
	beni immobili, nonché il ripristino, l'adeguamento	
	funzionale - normativo e la valorizzazione di det-	
	ti beni; l'assunzione di mandati a titolo oneroso,	
	di trasferimento e/o gestione di immobili e azien-	
	de, in Italia e all'estero, nonché ogni attività	
	complementare o necessaria per la conclusione dei	
	relativi contratti; la gestione e l'amministrazio-	
	ne di patrimoni immobiliari di terzi, sia pubblici	
	che privati.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la so-	
	cietà potrà stipulare contratti di affitto, loca-	
	zione, anche finanziaria, di forniture e di manu-	
	tenzione; stipulare contratti di collaborazione	
	con professionisti esterni; assumere e licenziare	
	personale dipendente e collaboratori e utilizzare,	
	in genere, qualunque struttura, strumento od oppor-	
	tunità comunque utile per il miglior conseguimento	
	degli scopi sociali.	
	La società potrà sviluppare la propria attività,	
	oltre che a favore di terzi estranei, anche a favo-	

	re dei soci che svolgano attività professionale in	
	forma autonoma, senza però mai interferire con	
	l'attività degli associati e anzi favorendone la	
	crescita professionale.	
	La società potrà esercitare tutte quelle azioni	
	volte all'acquisizione delle provvidenze, incenti-	
	vi e agevolazioni di qualsiasi natura previste dal-	
	la normativa vigente, sia dello Stato Italiano che	
	della U.E. e delle Regioni, a favore della produ-	
	zione e gestione di cui all'oggetto sociale, chie-	
	dere e ottenere concessioni amministrative.	
	La società potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali, ivi compresa la Costituzione di	
	fondi per lo sviluppo dell'attività professionale	
	nell'aspetto tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale, ai sensi della	
	Legge di gennaio 1992 n. 59 e di eventuali norme	
	modificative e integrative, potrà, inoltre, assume-	
	re partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul merca-	
	to.	
	E' precluso alla Cooperativa lo svolgimento di	
	tutta le attività professionali riservate, per il	
	cui esercizio occorrono i necessari titoli di abi-	

	litazione professionale ovvero per le quali la	
	legge prevede le necessarie autorizzazioni, con-	
	formemente a quanto statuito nella Legge 23 Novem-	
	bre 1939 n. 1815.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge	
	e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito regola-	
	mento approvato dall'assemblea dei soci.	
	Può aderire a qualsiasi centrale/associazione di	
	cooperative.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci cooperatori tutte le perso-	
	ne fisiche aventi la capacità di agire, esercenti	
	la professione, o con titolo di Dottore Commercia-	
	lista ed Esperto Contabile o comunque quei sogget-	
	ti che abbiano maturato una comprovata capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa o che possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività la-	

	vorativa o professionale. Possono inoltre essere	
	soci i laureati in Economia e Commercio iscritti	
	nell'apposito elenco dei tirocinanti presso il ri-	
	spettivo Ordine dei Dottori Commercialisti ed E-	
	sperti Contabili.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento ef-	
	fettivo dello scambio mutualistico ed all'effetti-	
	va partecipazione del socio all'attività della Coo-	
	perativa; l'ammissione deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare gli inte-	
	ressi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 In deroga a quanto precede, possono essere am-	
	messi come soci cooperatori anche elementi tecnici	
	e amministrativi, in numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	5.5 Se il numero dei soci risultasse inferiore al	
	limite di cui all'articolo 2522, comma 1, del Codi-	
	ce Civile, potranno essere ammessi come soci coope-	
	ratori anche le persone giuridiche i cui scopi o i	
	cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della Cooperativa o soggette alla direzione o al	
	controllo di altre società i cui scopi o i cui in-	
	teressi non siano in contrasto con quelli della Co-	
	operativa.	

	5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprie imprese identiche o affini,	
	o partecipano a società che, secondo la valutazio-	
	ne dell'organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa, salvo diversa autorizzazione dello	
	stesso Organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei li-	
	miti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi	
	soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti	
	di cui all'articolo 5) in una categoria speciale	
	in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1,	
	l'Organo amministrativo può ammettere alla catego-	
	ria dei soci speciali coloro che debbano completa-	
	re o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed e-	
	conomici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della Cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla catego-	
	ria dei soci speciali coloro che sono in grado di	

	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Co-	
	operativa.	
	6.4 La delibera di ammissione dell'Organo ammini-	
	strativo stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inseri-	
	mento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'assetto produttivo della Coope-	
	rativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristor-	
	no, previsto dall'articolo 25, anche in misura in-	
	feriore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'im-	
	presa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale	
	ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relati-	
	ve all'approvazione del bilancio e non può rappre-	
	sentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla ca-	
	tegoria speciale non possono in ogni caso superare	

	1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assem-	
	blea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono essere eletti nell'Organo amministrati-	
	vo della Cooperativa.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13.1 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimen-	
	to del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre)	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, al-	
	lo spirare del suddetto termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quel-	
	le individuate dall'articolo 14.1 del presente sta-	
	tuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inos-	
	servanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'im-	
	presa: l'inopportunità, sotto il profilo economi-	
	co, organizzativo e finanziario del suo inserimen-	
	to nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di lea-	
	le collaborazione con la compagine societaria, il	

	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	6.12 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalle legge, l'ammissione di soci volontari (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 5) a cui sarà possibile riconoscere e-	

	sclusivamente rimborsi spese, nei limiti e secondo	
	quanto previsto dalla normativa vigente. Si applli-	
	ca ai soci volontari la disciplina prevista nei	
	precedenti commi del presente articolo, in quanto	
	compatibile.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scrit-	
	ta, che dovrà contenere, se trattasi di persona fi-	
	sica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, da-	
	ta e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere infe-	
	riore, né superiore, al limite minimo e massimo	
	fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere e accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni o enti,	
	oltre a quanto previsto nelle precedenti lettere	

	b), c) e d), relative alle persone fisiche, la do-	
	manda di ammissione dovrà contenere le seguenti in-	
	formazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha au-	
	torizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	
	7.3 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'a-	
	spirante socio altri documenti ad integrazione di	
	quelli sopra elencati, al fine di meglio identifi-	
	care i requisiti previsti dal precedente articolo	
	5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui al precedente articolo 5, de-	
	libera sulla domanda secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'at-	
	tività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere co-	
	municata all'interessato e annotata, a cura degli	
	Amministratori, sul Libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessan-	
	ta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli in-	

	teressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sul-	
	l'istanza si pronunci L'Assemblea, la quale delibe-	
	ra sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convoca-	
	zione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilan-	
	cio, o nella nota integrativa allo stesso, illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatoti)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono a-	
	vere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una	
	quota minima di importo pari al minimo previsto	
	dalla normativa pro tempore vigente ed attualmente	
	pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono esse-	
	re sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	

	sere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	9.2 II socio che intende trasferire, anche in par-	
	te, le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni pre-	
	viste nel precedente articolo 7. Salvo espressa au-	
	torizzazione dell'organo amministrativo, la cessio-	
	ne può essere effettuata esclusivamente per l'inte-	
	ra quota detenuta dal socio.	
	9.3 II provvedimento che concede o nega l'autoriz-	
	zazione deve essere comunicato al socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti	
	dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'organo amministrativo :	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammis-	

	sione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dal-	
	l'Assemblea dei soci in sede di approvazione del	
	bilancio, su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dalle deci-	
	sioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il do-	
	milio dei soci è quello risultante dal libro del	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha ef-	
	fetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione del-	
	la relativa comunicazione, da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I Soci cooperatori, ferme restando le limita-	
	zioni di cui all'articolo 6, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa parteci-	
	pando alla formazione degli organi sociali e alla	
	definizione della struttura di direzione e condu-	
	zione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei proces-	
	si produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale so-	
	ciale, a partecipare al rischio di impresa, ai ri-	

	sultati economici e alle decisioni sulla loro de-	
	stinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità profes-	
	sionali, anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa socia-	
	le a seconda della necessità e, in particolare,	
	prestano il loro lavoro in Cooperativa in relazio-	
	ne alla natura del rapporto di Lavoro, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmen-	
	te a quelle che perseguono identici scopi sociali	
	ed esplicano un'attività concorrente, nonché di	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti impre-	
	se concorrenti. In deroga al presente punto, l'Or-	
	gano amministrativo, in considerazione delle carat-	
	teristiche e della tipologia del rapporto di lavo-	
	ro instaurato, può autorizzare il socio allo svol-	
	gimento di prestazioni lavorative a favore di ter-	
	zi, nonché in qualità di socio, presso altre Coope-	
	rative.	
	Art. 11 (Diritti dei Soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazio-	

	ne hanno diritto di avere dagli Amministratori no-	
	tizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-	
	l'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende proce-	
	dere alla consultazione dei libri sociali o dei do-	
	cumenti relativi all'amministrazione deve farne ri-	
	chiesta scritta all'organo amministrativo, il qua-	
	le determinerà la data d'inizio della consultazio-	
	ne entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta, comunicandola tempestivamente al ri-	
	chiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero trami-	
	te fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'ora-	
	rio di lavoro della società, con modalità e durata	
	tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario	
	svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per	
	la mancata esecuzione dei conferimenti o inadem-	
	pienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	

	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persone fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimen-	
	to o liquidazione, se il socio è diverso da perso-	
	na fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 II diritto di recesso spetta al socio nei ca-	
	si di legge e in quelli previsti dal presente sta-	
	tuto.	
	13.2 II diritto di recesso è esercitato mediante	
	lettera raccomandata che deve essere spedita entro	
	15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della delibera che lo legittima, con	
	l'indicazione delle generalità del socio recedente	
	e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso	
	è diverso da una deliberazione soggetta a deposito	
	presso il Registro delle Imprese, esso è esercita-	
	to entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza	
	da parte del socio.	
	13.3 II recesso non può essere esercitato e, se	
	già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90	
	(novanta) giorni, la società revoca la delibera	
	che lo legittima ovvero se è deliberato lo sciogli-	

	mento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di	
	recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimino il reces-	
	so.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'or-	
	gano amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e	
	società, il recesso ha effetto con la chiusura del-	
	l'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato	
	far decorrere l'effetto del recesso dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	

	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'orga-	
	no amministrativo, oltre che nei casi previsti dal-	
	la legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perdu-	
	to i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni	
	dei soci e/o dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli Amministrato-	
	ri con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non a-	
	dempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o al pagamento di somme dovute alla so-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	d) svolga attività in concorrenza con la Cooperati-	
	va, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordi-	
	nato subisca un provvedimento di licenziamento per	
	motivi disciplinari, per giusta causa o giustifica-	
	to motivo soggettivo, o che svolga o tenti di svol-	
	gere, mediante atti idonei a ciò univocamente di-	

	retti, attività in proprio o in concorrenza o co-	
	munque contraria agli interessi sociali;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordi-	
	nato sia stato risolto dalla Cooperativa per ina-	
	dempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle Situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 10, senza	
	la prevista autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto	
	ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge,	
	ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta ina-	
	bilità a partecipare ai lavori dell'impresa socia-	
	le. In tal caso, quando ricorrono particolari esi-	
	genze interne, l'Organo amministrativo può deroga-	
	re l'applicazione di detto punto, fissando il limi-	
	te massimo della eccezionale prosecuzione del rap-	
	porto sociale;	
	i) abbia cessato, per qualsiasi ragione o causa,	
	il rapporto di lavoro con la Cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica	
	con diligenza, ovvero quando incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro previ-	
	ste nel regolamento interno, ai sensi dell'artico-	
	lo 6 della Legge n. 142/2001, od eventualmente pre-	

	viste dal CCNL di riferimento;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società	
	o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntual-	
	mente agli obblighi assunti a qualunque titolo ver-	
	so la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il so-	
	cio può proporre opposizione al Tribunale, nel ter-	
	mine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazio-	
	ne nel Libro dei soci, da farsi a Cura degli Ammi-	
	nistratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti o esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale da essi effettiva-	
	mente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi	
	dei successivi articoli 24.4, lettera c) e 25, la	
	cui liquidazione - eventualmente ridotta in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	

	15.2	La liquidazione comprende anche il rimborso
		del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista
		nel patrimonio della società e non sia stato desti-
		nato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi
		dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del Codice
		Civile.
	15.3	Il pagamento è effettuato entro 180 (centot-
		tanta) giorni dall'approvazione del bilancio stes-
		so, fatta eccezione per la frazione della quota as-
		segnata al socio ai sensi dell'articolo
		2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente a-
		gli interessi legali, può essere corrisposta in
		più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) an-
		ni.
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1	In caso di morte del socio, gli eredi o lega-
		tari del socio defunto hanno diritto di ottenere
		il rimborso della quota effettivamente versata ed
		eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-
		dalità di cui al precedente articolo 15.
	16.2	Gli eredi e i legatari del socio deceduto do-
		vranno presentare, unitamente alla richiesta di li-
		quidazione del capitale di spettanza, atto notorio
		o altra idonea documentazione, dalla quale risulti-
		no gli aventi diritto.

	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere b), c), d), e), g), j), k) e l), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	

	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo	
	1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei confe-	
	rimenti non versati, per un anno dal giorno in cui	
	il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rap-	
	porto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto, nello stesso modo e	
	per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>SOCI SOVVENTORI</u>	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	18.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Tito-	
	lo III del presente statuto, possono essere ammes-	
	si alla Cooperativa soci sovventori, persone fisi-	
	che, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	18.2 Soci diversi dalle persone fisiche possono es-	
	sere ammessi alla Cooperativa soltanto qualora, in	
	conseguenza del loro ingresso, il numero Complessi-	
	vo dei soci raggiunga ovvero superi il limite di	
	cui all'articolo 2522, comma 1, del Codice Civile.	

	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono a-	
	vere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere una quota mini-	
	ma di importo pari all'importo minimo previsto dal-	
	la normativa pro tempore vigente per i soci coope-	
	ratori ed attualmente pari ad euro 25,00 (venticin-	
	que virgola zero zero).	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovvento-	
	ri)	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla de-	
	cisione dei soci in occasione dell'emissione dei	
	titoli, le quote dei sovventori possono essere sot-	
	toscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo Amministrativo.	
	20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto ac-	
	quirente indicato dal socio che intende trasferire	
	i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indi-	
	carne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà	
	vendere a chiunque.	
	20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e gli Amministratori devono pronunciar-	
	si entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione.	

	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori deve essere disciplinata con decisione dei	
	soci, che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo Amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli u-	
	tili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quo-	
	te, fermo restando che il tasso di remunerazione	
	non può essere maggiorato in misura superiore a 2	
	(due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci Ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzio-	
	ne, ivi compresi i destinatari delle quote che sia-	
	no anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5	
	(cinque) voti, in relazione all'ammontare dei con-	
	ferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione	
	dei soci al momento dell'emissione. I voti attri-	
	buiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limi-	

	te, i voti dei soci sovventori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad es-	
	si attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privi-	
	legi patrimoniali ai sensi della precedente lette-	
	ra d), qualora si debba procedere alla riduzione	
	del capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	diante i conferimenti dei soci sovventori, in pro-	
	porzione al rapporto tra questo e il capitale con-	
	ferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo ammini-	
	strativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo	
	2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il ter-	
	mine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione del-	
	le quote, a norma del precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le dispo-	
	sizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	

	cause di incompatibilità previste per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è for-	
	mato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperato-	
	ri;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, confluenti nel Fondo per il potenziamento a-	
	ziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di	
	cui all'articolo 24.4 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate, ai soci receduti o e-	
	sclusi e agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del prece-	
	dente articolo 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisio-	
	ni dei soci e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto	
	la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguen-	

	temente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'Esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale L'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	24.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali,	

	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo	
	11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale socia-	
	le, nei limiti e alle condizioni previsti dall'ar-	
	ticolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge, ai fini del ricono-	
	scimento dei requisiti mutualistici.	
	24.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, de-	
	stinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riser-	
	ve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i	
	soci non cooperatori.	
	24.6 L'organo amministrativo, unitamente al bilan-	
	cio di esercizio, redige il progetto di bilancio	
	sociale a norma dell'art. 9 comma 2 d.lgs. n.	
	112/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'as-	
	semblea nei medesimi modi e termini previsti per	
	il bilancio di esercizio. Il bilancio sociale ap-	

	provato sarà depositato presso il competente regi-	
	stro delle Imprese e pubblicato sul sito internet	
	della cooperativa.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il proget-	
	to di bilancio di esercizio può appostare somme al	
	conto economico a titolo di rimborso, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca.	
	25.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del rimborso, che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da cia-	
	scun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	25.3 La ripartizione del rimborso ai singoli soci	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quan-	
	to previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	<u>DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'</u>	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	

	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge e dalle presenti norme	
	per il funzionamento della società, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza	
	dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione	
	degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477	
	c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sin-	
	dacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci.	
	26.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare, nelle forme di	
	cui al successivo articolo 27.	
	Art. 27 (Decisione dei soci mediante deliberazione	
	assembleare)	

	27.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in	
	altro luogo, purché nell'ambito del territorio ita-	
	liano.	
	27.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso	
	con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi al-	
	tro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	In caso di convocazione a mezzo telefax, posta e-	
	lettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve	
	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo	
	di posta elettronica o allo specifico recapito che	
	siano stati espressamente comunicati dal socio e	
	che risultino dal libro dei soci.	
	27.3 Nell'avviso di convocazione devono essere in-	
	dicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza,	
	nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'av-	
	viso di convocazione potrà essere prevista una da-	
	ta ulteriore di seconda convocazione per il caso	
	in cui nell'adunanza prevista in prima convocazio-	
	ne l'assemblea non risultasse legalmente costitui-	
	ta; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per	

	il caso in cui nelle precedenti convocazioni non	
	si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	27.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e la maggioranza degli	
	Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-	
	ti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può oppor-	
	si alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	28.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati la metà più uno dei voti dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	28.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo	
	scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'og-	
	getto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusio-	
	ne della società oppure sul trasferimento della se-	
	de sociale anche in altre località del territorio	

	dello Stato, tanto in prima quanto in seconda con-	
	vocazione, le deliberazioni devono essere prese	
	col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cen-	
	to) dei soci con diritto di voto.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	29.1 Per le votazioni in sede assembleare si proce-	
	derà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	29.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fat-	
	te a maggioranza relativa, ma potranno avvenire an-	
	che per acclamazione.	
	29.3 L'Assemblea può svolgersi anche con gli inter-	
	venuti dislocati in più lunghi, contigui o distan-	
	ti, audio o video collegati, a condizione che sia-	
	no rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, an-	
	che a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di	
	accertare inequivocabilmente l'identità e la legit-	
	timazione degli intervenuti, regolare lo svolgimen-	
	to dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di per-	
	cepire adeguatamente gli eventi assembleari ogget-	

	to di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli Intervenuti di partecipare	
	in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione,	
	qualora ve ne siano, i luoghi audio o video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenu-	
	ti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il Presidente e il segretario.	
	Art. 30 (Voto)	
	30.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci da alme-	
	no 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	30.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazio-	
	ne. Per i soci sovventori si applica il precedente	
	articolo 21.2.	
	30.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche, di	
	cui all'articolo 5.5, è possibile attribuire più	
	voti, ma non oltre 5 (cinque), in relazione all'am-	
	montare della quota oppure al numero dei loro mem-	
	bri, in conformità con i criteri stabiliti da un	
	apposito regolamento.	

	30.4	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono
		intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la
		facoltà di farsi rappresentare, mediante delega
		scritta, soltanto da un altro socio avente diritto
		al voto, appartenente alla medesima categoria di
		socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-
		nistratore, come disposto nell'articolo 2372 del
		Codice Civile. Ciascun socio non può rappresentare
		più di 10 (dieci) soci.
		La delega non può essere rilasciata con il nome
		del rappresentante in bianco.
		Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)
	31.1	L'Assemblea è presieduta dal Presidente
		dell'organo amministrativo e, in sua assenza, dal
		Vice Presidente, ed in assenza anche di questi,
		dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col
		voto della maggioranza dei presenti.
		Essa provvede alla nomina di un segretario, anche
		non socio. La nomina del segretario non ha luogo
		quando il verbale è redatto da un Notaio.
		TITOLO VII
		AMMINISTRAZIONE
		Art. 32 (Amministrazione)
	32.1	La cooperativa è amministrata da un Consiglio
		d'Amministrazione composto da un numero di ammini-

	stratori variabile da tre a cinque, eletti dall'As-	
	semblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	32.2 La maggioranza degli amministratori deve esse-	
	re scelta tra i soci cooperatori oppure tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che.	
	32.3 Gli amministratori restano in carica per un	
	periodo non superiore a tre esercizi, e scadono al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-	
	la loro carica. Essi possono essere rieletti.	
	32.4 Il consiglio elegge nel suo seno il Presiden-	
	te e il Vice-Presidente, se non sono stati nomina-	
	ti dall'assemblea contestualmente alla nomina dei	
	consiglieri.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	33.1 Gli Amministratori sono investiti dei più am-	
	pi poteri per la gestione della società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dal-	
	la legge.	
	33.2 Gli Amministratori possono delegare parte del-	
	le proprie attribuzioni, ad eccezione delle mate-	
	rie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	

	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci (da assumersi	
	a maggioranza), ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	Sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, in termini di dimensio-	
	ni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	33.3 Gli Amministratori, qualora lo ritengano op-	
	portuno per migliorare la qualità e l'efficacia	
	dei servizi forniti dalla Cooperativa, potranno i-	
	stituire appositi comitati scientifici, determinan-	
	done, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-	
	lative mansioni.	
	Art. 34 (Metodo decisionale collegiale)	
	34.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	debbono essere adottate mediante deliberazione col-	
	legiale.	
	34.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione	

	viene convocato e quindi chiamato a formare le pro-	
	prie deliberazioni dal Presidente con lettera rac-	
	comandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo allo scopo (per esempio fax, posta elettronici-	
	ca), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.	
	34.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	35.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli	
	nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Ci-	
	vile.	
	35.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministra-	
	tori, quelli rimasti in carica devono ricorrere al-	
	la decisione dei soci per la sostituzione dei man-	
	canti.	
	35.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, il quale può compiere nel frattem-	
	po gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla de-	

	cisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	36.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i	
	compensi dovuti agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Con-	
	siglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	37.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne ha la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione perciò è autorizzato a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da priva-	
	ti, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	37.2 Egli può compiere tutti gli atti che rientra-	
	no nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire e u-	
	tilizzare conti correnti bancari, richiedere e uti-	
	lizzare affidamenti bancari e/o presso istituti fi-	
	nanziari.	
	37.3 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive riguar-	

	danti la società davanti a qualsiasi autorità giu-	
	diziaria e amministrativa e in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	37.4 In caso di assenza o di impedimento del Presi-	
	dente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice Presidente.	
	37.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione-	
	ne, previa apposita delibera, potrà conferire spe-	
	ciali procure, per singoli atti o categorie di at-	
	ti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	<u>ORGANO DI CONTROLLO</u>	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	38.1 Quando è obbligatorio per Legge ai sensi	
	dell'articolo 2543 del Codice Civile, i soci prov-	
	vedono alla nomina del Collegio sindacale, che ha	
	anche funzioni di controllo contabile.	
	38.2 II Collegio Sindacale si compone di 3 (tre)	
	membri effettivi e 2 (due) supplenti; il Presiden-	
	te del Collegio Sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	38.3 I Sindaci restano in carica per 3 (tre) eser-	
	cizi e scadono alla data della decisione dei soci	

	che approva il bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Art. 39 (Compiti)	
	39.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di	
	controllo contabile previste dall'articolo	
	2409-ter del Codice Civile. Esso inoltre vigila	
	sull'osservanza della legge e dell'atto costituti-	
	vo, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adequatezza del-	
	l'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 40 (Organo di controllo facoltativo)	
	40.1 Quando la nomina del Collegio Sindacale non è	
	obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del Codi-	
	ce Civile, con decisione dei soci può essere nomi-	
	nato un Collegio Sindacale, composto di 3 (tre)	
	membri effettivi e di 2 (due) supplenti, o un revi-	
	sore iscritto nel Registro istituito presso il Mi-	
	nistero della Giustizia.	
	40.2 In caso di nomina facoltativa del Collegio	
	Sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove	
	l'atto di nomina non contenga un'espressa discipli-	
	na in materia, le norme di cui agli articoli 2397	
	e seguenti dal Codice Civile.	
	TITOLO IX	

	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	41.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	42.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	43.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Divieti)	